

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI
DELLO STATO

DELLA CITTÀ



DEL VATICANO

Pontificato di S. S. Giovanni Paolo II - Anno XV

N. CCVI – Legge sulle persone giuridiche civili.

28 giugno 1993

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale della Città del Vaticano del 7 giugno 1929, n. I;

Vista la legge sulle fonti del diritto del 7 giugno 1929, n. II;

Vista la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano del 24 giugno 1969, n. LI;

Ha ordinato ed ordina quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

ART. 1. – Per quanto concerne la materia delle persone giuridiche civili, in via suppletiva e fino a che non si sia provveduto con leggi proprie dello Stato della Città del Vaticano, nella medesima si osserva la legislazione dello Stato italiano, compresi i regolamenti vigenti alla entrata in vigore della presente, purché non sia contraria ai precetti di diritto divino, positivo e naturale, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano nell'11 febbraio 1929 e successive modificazioni e sempre che, in

relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risulti ivi applicabile e non in contrasto con il sistema normativo ivi vigente.

ART. 2. - Le eventuali modifiche ed evoluzioni della legislazione italiana in materia di persone giuridiche civili si intenderanno in futuro automaticamente recepite nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, purché non comportino innovazioni contrarie ai medesimi precetti e principi espressi nel precedente articolo.

ART. 3. - La presente legge entrerà in vigore in data odierna.

Città del Vaticano, ventotto giugno millenovecentonovantatre.

ROSALIO JOSÉ Card. CASTILLO LARA, *Presidente*.

✠ Bruno Bertagna, *Segretario*.